

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 66

Riunione del 7 aprile 2010

62.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- UNIONE PISTOIESE VOLLEY in persona del Pres. p.t.
- LIDO CIATTI n.q. di Pres. p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - vice presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente - relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Lido CIATTI:** *"nella qualità di Presidente della Unione Pistoiese Volley, per avere eseguito il tesseramento on line delle atlete Margherita Minissale e Clelia Baldi, mediante l'utilizzo del modulo "F" di primo tesseramento senza che tali atlete abbiano sottoscritto il citato modulo; e ciò in violazione degli artt. 17 e 19 Statuto Fipav e degli artt. 21, 24 e 28 RAT Fipav nonché della normativa disciplinata nella Guida Pratica vigente in materia di tesseramento che impone, appunto al Presidente che effettua on line il primo tesseramento atleti, "l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma leggibile dell'atleta" da apporsi sul menzionato modulo "F";*
- **UNIONE PISTOIESE VOLLEY:** *"in persona del Presidente pro tempore, ai sensi dell'art. 55 n. 3 lett. a) R.G., per i fatti contestati al proprio Presidente".*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 7 Aprile 2010, laddove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale, nessuno è comparso per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata agli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 04/12/2009 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le atlete Margherita Minissale e Clelia Baldi aveva fatto pervenire un esposto con data 01/12/2009 a mezzo del quale affermavano di non aver mai sottoscritto un modulo di primo tesseramento alla società Unione Pistoiese Volley.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dal sodalizio Unione Pistoiese Volley, in data 21/10/2009, il tesseramento on line delle suddette atlete, revocava il primo tesseramento delle atlete medesime alla società Unione Pistoiese Volley perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati anche nella loro memoria difensiva inviata alla Procura Federale.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione non possono trovare accoglimento atteso che in ogni caso, sulla base delle norme vigenti, il tesseramento della atlete Minissale e Baldi doveva comunque essere ratificato, prima della sua formalizzazione presso la FIPAV, con la sottoscrizione delle atlete medesime dei relativi moduli, il cui onere era a capo della società incolpata.

Considerato, infine, che gli esposti inviati direttamente dalle atlete evidenziano la assoluta mancanza di volontà ed autorizzazione al

suddetto tesseramento e che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati, pur in assenza di dolo, è meritevole di adeguata sanzione disciplinare perché, in ogni caso, assunta in palese violazione delle suddette norme.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Lido Ciatti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 ed a carico del sodalizio Unione Pistoiese Volley, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 150,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 22 aprile 2010